

N. 59/2015 r.g.



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2ª CIVILE

in persona dei giudici:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - dr.ssa Caterina Macchi | presidente rel. |
| - dr.ssa Francesca Mammone | giudice |
| - dr. Guido Macripò | giudice |
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 161 VI comma 1f depositato da DMAIL GROUP s.p.a. in data 24 aprile 2015, rilevato che in data 8 settembre 2015 (e dunque nel rispetto del termine prorogato dal tribunale in accoglimento di motivata richiesta della ricorrente) la società ha depositato la propria proposta concordataria definitiva con continuità aziendale; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto:

- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 161 1f, atteso che la sede principale della società è sita in Milano, via san Vittore n. 40;
- il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, 1f; è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), 1f;
- DMAIL Group s.p.a. intende proseguire l'attività di holding di partecipazioni sociali al vertice di un gruppo di società operative, analiticamente descritto nella memoria di deposito del piano e della proposta, cui sono allegati, inter alia, il business plan relativo alla stessa ricorrente e il business plan relativo alla controllata DMedia Group s.p.a.; la ricorrente ha ampiamente illustrato un piano di ripagamento dei creditori precipuamente imperniato sull'erogazione di un aumento di capitale, garantito e condizionato all'omologa della proposta, e sui dividendi attesi dalla controllata al 100% D Media Group s.p.a., oltre che sulla liquidazione del patrimonio immobiliare;

Ca



- la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva: relazione aggiornata al 30 giugno 2015 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione; relazione giurata ex art. 160 II comma 1f attestante l'idoneità del piano a soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quella ottenibile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione; relazione ex art. 161, comma 3, 1f, redatta dal dr. Renato Giovannini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera d), 1f, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, all'esito delle verifiche effettuate con riferimento: all'esistenza e alla consistenza delle poste debitorie e delle poste attive; agli elementi illustrati nel piano con specifico riguardo ai contenuti previsti dall'art. 186 bis comma II lett. a) 1f e agli esiti rilevati come meno favorevoli per il ceto creditorio nell'alternativo scenario di liquidazione integrale del patrimonio in assenza dell'aumento di capitale che caratterizza la sola proposta concordataria in continuità aziendale; la predetta documentazione risulta regolare e completa;

- la domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 1f;

- le modalità e i tempi di adempimento della proposta risultano analiticamente descritti; è rispettata la previsione di cui alla lett. c) dell'art. 186 bis 1f atteso che il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati per capitale e interessi è previsto entro un anno dall'omologazione del concordato; la medesima previsione è formulata anche con riferimento al creditore ipotecario che ha iscritto garanzia reale sui cespiti immobiliari, siti in Sieci e in Bomporto, destinati ad essere ceduti; la proposta prevede che anche i creditori chirografari, compreso il creditore ipotecario per la parte non soddisfatta mediante la liquidazione dei beni sui quali insiste la garanzia reale, siano destinatari di pagamento dei loro crediti nella misura dell'8,26% entro dodici mesi dall'omologazione;

rilevato che la proposizione della domanda determina, secondo quanto previsto dall'art. 169 1f, il prodursi degli effetti di cui all'art. 55 II comma 1f, cosicché debbono ritenersi scadute le obbligazioni di pagamento oggetto degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 1f indicati come "Accordo Cassa Lombarda" e "Accordo Banco Popolare" nella memoria, e ciò in quan-



to detti accordi hanno ad oggetto esclusivo meri riscadenziamenti di debiti pregressi, così da non essere qualificabili come contratti pendenti alla stregua del disposto dell'art. 169 bis l.f.; rilevato infine che con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla transazione con un dirigente la decisione viene rimessa al giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;

PQM

ammette DMAIL GROUP s.p.a. alla procedura di concordato preventivo;

- 1) delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;
- 2) conferma quale commissario giudiziale il dr. Mario Doni;
- 3) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 1/2/16, ad ore 11,30, nell'ufficio del giudice delegato;
- 4) dispone:
 - che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30/10/15; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
- 5) dispone che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;
- 6) dispone il versamento entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto di € 40.000 quale somma presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura, effettuando il versamento sul conto corrente della Procedura già aperto;
- 7) dispone che la società metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili;



8) dispone infine che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f.

Così deciso in Milano il 24 settembre 2015.

Il Presidente

